

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale
Carlo Ghirlanda
Vicepresidente Nazionale Vicario
Corrado Bondi
Vicepresidente Nazionale
Giovanni Cangemi
Vicepresidente Nazionale
Fabio Scaffidi Domianello
Vicepresidente Nazionale
Valerio Fancelli
Segretario Sindacale Nazionale
Lauro Ferrari
Segretario Culturale Nazionale
Bruno Oliva
Segretario Nazionale
Angela Rovera
Tesoriere Nazionale
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it

Circolare n. 001.2086.SS.P
Prot. 002.23.SS.P

Roma, 2 gennaio 2023

**AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI
E ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

e p.c. **AI COMPONENTI
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro sedi

Inviata per email

Oggetto: Via libera definitivo del Senato alla Legge di bilancio 2023

Cari Colleghi,

il 29 dicembre u.s., il Senato ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023.

Si richiamano di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali di interesse della categoria:

Novità regime forfettario

Viene innalzata da **65.000 a 85.000 euro** la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività) ad un imponibile calcolato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività standard variabile a seconda della tipologia di attività esercitata (per odontoiatri 78%) al valore dei ricavi/compensi annui realizzati. A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l'immediata cessazione (a partire dall'anno stesso senza aspettare l'anno successivo) degli effetti dell'agevolazione in caso di superamento del limite di **100.000 euro di compensi o ricavi**.

Con il nuovo regime forfettario i contribuenti potranno trovarsi in tre differenti situazioni:

- ricavi/compensi non superiori ad 85.000 euro consentiranno di avvalersi del regime forfettario anche nell'anno successivo;
- ricavi/compensi superiori ad 85.000 euro ma non a 100.000 euro permetteranno di mantenere il

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

	<p>regime forfettario per l'anno corrente, ma ne determineranno l'uscita nell'anno successivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ricavi compensi superiori a 100.000 euro determineranno l'immediata uscita dal regime forfettario con applicazione del regime ordinario Irpef a far data dallo stesso anno.
<p>Flat tax incrementale</p>	<p>Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfettario possono applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.</p>
<p>Riduzioni delle aliquote Iva</p>	<p>Vengono assoggettati all'aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia. Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l'aliquota Iva per la cessione dei pellet. È prorogata inoltre la riduzione dell'aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.</p>
<p>Esenzione Imu su immobili occupati</p>	<p>Viene introdotta l'esenzione dal pagamento Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.</p>

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

Vengono riproposte le norme in materia di **assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali** all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'**imposta sostitutiva dell'8%** (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro.

Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il **30 settembre 2023**.

Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si **trasformano in società semplici**.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene nuovamente prevista la possibilità di **rivalutare terreni e partecipazioni** dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva, che viene però quest'anno incrementata dal 14 al **16%**. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le **partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione**.

Norme in materia di cripto-attività

Viene introdotta una **disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività**. Viene innanzitutto inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una **nuova categoria di "redditi diversi"** costituita dalle **plusvalenze** e dagli **altri proventi** realizzati mediante **rimborso o cessione** a titolo oneroso, **permuta o detenzione** di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

I **componenti positivi e negativi** che risultano dalla **valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap**. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che **nel momento in cui le cripto-attività sono permutate** con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, **la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo**.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il **valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio**

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, nella misura del **14%**. **I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle crypto-attività** e i redditi derivati dalle stesse, possono **regolarizzare** la propria posizione presentando un'apposita **istanza di emersione** e versando la **sanzione** per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le crypto-attività abbiano prodotto reddito, un'**imposta sostitutiva** in misura pari al **3,5% del valore delle crypto-attività** detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Viene prevista l'applicazione dell'**imposta di bollo** ai rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività nella misura del **2 per mille annui del relativo valore**.

L'Agenzia delle entrate effettua **specifiche analisi del rischio** connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate **invita il contribuente a comparire di persona:**

- per **esibire la documentazione** richiesta (se obbligatoria)
- per **consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività**
- per **dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio** individuati.

Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva

In caso di **mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente** l'ufficio emana il **provvedimento di cessazione della partita Iva** irrogando contestualmente una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000**. La **partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto**, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo **previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria** per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali **violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione**, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

	<p>superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.</p>
<p>Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso</p>	<p>È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.</p> <p>Tali importi possono essere definiti con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ delle imposte e dei contributi previdenziali; ▪ degli interessi e delle somme aggiuntive; ▪ delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo). <p>Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).</p> <p>È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.</p>
<p>Regularizzazione irregolarità formali</p>	<p>Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.</p>

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

Ravvedimento con sanzioni "ridotte"

In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la **rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.** La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e **non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.**

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con riferimento ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**, per gli **accertamenti con adesione** relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, **le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.** Gli **avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati** e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in **acquiescenza** entro il termine ivi previsto, con la **medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.**

Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero.

È ammesso il versamento in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle **controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023**, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, con il pagamento di

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

	<p>un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.</p> <p>Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.</p>
<p>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</p>	<p>In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.</p>
<p>Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione</p>	<p>In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.</p> <p>La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.</p>
<p>Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi</p>	<p>Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

	<p>accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. <p>La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.</p>
<p>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione</p>	<p>È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.</p> <p>Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.</p> <p>Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.</p>
<p>Rottamazione- quater</p>	<p>È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché</p>

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

	<p>degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.</p> <p>Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovute a titolo di capitale; • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. <p>Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.</p>
<p>Bonus mobili</p>	<p>Per l'anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.</p>
<p>Bonus barriere architettoniche</p>	<p>Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p>Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p>
<p>Limite alla circolazione del contante</p>	<p>Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.</p>

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

Novità in materia di superbonus

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del **superbonus** a cui, a determinate condizioni, **non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023**. Più precisamente, tale riduzione non si applica:

1. agli interventi **diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali, **alla data del 25 novembre**, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**);
2. agli interventi effettuati dai **condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta **adottata in data antecedente** alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (**ovvero in data 18 novembre 2022**), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
3. agli interventi effettuati dai **condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022**, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA**;
4. agli interventi **comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022** risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del **titolo abilitativo**.

Cordiali saluti.

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it

Il Segretario Sindacale Nazionale

Dott. **Lauro Ferrari**

Il Presidente Nazionale

Dott. **Carlo Ghirlanda**